

COMUNE DI VESPOLATE

Ufficio di Stato Civile

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Codice Civile in caso di separazione e dalla legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

• Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio; la procedura prevede:

- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;

che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;

- in presenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti

che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo **entro 10 giorni** (il mancato rispetto del termine può comportare il pagamento di una sanzione amministrativa) al Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

Sul sito istituzionale www.comune.vespolate.no.it è disponibile il modello che può essere utilizzato per la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita.

L'accordo da inoltrare al Comune di Vespolate potrà, in alternativa alla consegna diretta o trasmissione postale, essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: demografici@pec.comune.vespolate.no.it, nel rispetto del termine temporale stabilito dalla norma.

• Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa

- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando : **NON** vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Saranno considerati unicamente i **figli comuni dei coniugi richiedenti** (rif. chiarimenti applicativi circ. 6/2015 Min. Interno).

Inoltre :

- L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale; potrà invece essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione consensuale (assegno di mantenimento) sia in caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (assegno divorzile) (rif. chiarimenti applicativi circ. 6/2015 Min. Interno).

LEGGE 06 MAGGIO 2015, n. 55 (G.U. n. 107 del 11/05/2015) in vigore dal 26/05/2015

In seguito all'entrata in vigore della legge 06/05/2015 n. 55, **DAL 26 MAGGIO 2015**, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a MESI 6 (sei) nel caso di separazione consensuale, a ANNI 1 (uno) nel caso di separazione giudiziale.

Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a :

- attribuzione assegno periodico
- revoca assegno periodico
- revisione quantitativa assegno periodico.

Le fasi dell'accordo:

- prenotazione di appuntamento all'Ufficio di Stato Civile, previa trasmissione agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
- il giorno stabilito per l'appuntamento, entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00, effettuato sul conto della Tesoreria comunale (BANCO POPOLARE SOC. COOP – Agenzia di Vespolate – IBAN: IT71M0503445740000000089020) – Causale : DIRITTO FISSO - Art. 12 c.6. L.162/2014;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Prenotazione appuntamento :

- email : anagrafe@comune.vespolate.no.it
- telefono : 0321882131 – funzionario di riferimento Sig.ra Volta Alessandra
- fax : 0321882741

Riferimenti normativi:

- ❖ Legge 01 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- ❖ Decreto legge n. 132/2014, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10/1/-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- ❖ Legge 06 maggio 2015, n. 55 – Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi